



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della cancellazione dei domicili digitali (indirizzi di posta elettronica certificata) non attivi, ai sensi dell'art. 2190 cod. civ., e avvio contestuale della procedura di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI : - l'articolo 16, co. 6, del Decreto legge n. 185 del 29.11.2008, convertito con Legge n. 2 del 28.1.2009, così come modificato dall'art. 37 del Decreto legge n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il comma 6-ter dello stesso art. 16 del D.L. 185/2008, in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese e avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";

- il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che estende l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il comma 2 dell'articolo 5 del citato Decreto legge 18.10.2012 n. 179, che prevede che: *"le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese.... L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it";*

VISTA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015), che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che, utilizzando l'applicativo "Cruschetto PEC irregolari" fornito da Infocamere S.c.p.a., sono stati estratti gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria in possesso di:

- a) indirizzo PEC revocato o inattivo;
- b) indirizzo PEC multiplo (riferito a più imprese);

VALUTATO che gli eventi, che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC, sono sussumibili nel procedimento di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., quando si tratti di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati, perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o,



comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa, perché ad essa non univocamente riferibili;

CONSIDERATO che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non sia attribuibile all'impresa viene effettuata, in caso di inerzia dei soggetti obbligati, dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere, in base all'art. 2190 c.c.;

PRESO ATTO che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;

CONSIDERATO il I comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che: *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

VISTO, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, possa essere analogamente adottato dal Conservatore in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente, cioè, contenuto identico e una pluralità di destinatari, nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Reggio Calabria;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 268 del 24/10/2023 relativa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della 'cancellazione' dei domicili digitali delle imprese individuali e società indicate negli elenchi allegati allo stesso provvedimento, perché revocati o non univoci.;

PRESO ATTO che tale provvedimento è stato notificato alle imprese ed alle società interessate attraverso la pubblicazione all'Albo online per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, e mediante pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale "Registro Imprese > Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese", avvenuta a far data dal 27 ottobre 2023 fino alla data odierna;

VALUTATO che sono stati concessi almeno 30 giorni di tempo, dalla notificazione così effettuata, perché le imprese/società destinatarie comunicassero il nuovo domicilio digitale;



PRESO ATTO, decorsi tali termini, che per le imprese/società, che non hanno comunicato il nuovo domicilio digitale, è necessario disporre la cancellazione d'ufficio (rectius: 'iscrizione della cancellazione') del domicilio digitale inattivo;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio ed abbia costituito, pertanto, nel caso di specie, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della cancellazione dei domicili digitali revocati o inattivi, non univoci ed invalidi, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale, ne condivide il contenuto;

VALUTATO che per le imprese e società, di cui agli allegati 1 e 2, è necessario iscrivere la cancellazione del domicilio digitale inattivo e avviare anche, contestualmente, il procedimento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, secondo quanto prescritto dal comma 6 bis dell'articolo 16 del Decreto legge n. 185/2008 (per le società) e dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legge n. 179/2012 (per le imprese individuali);

PRESO ATTO che le citate norme prevedono che il domicilio digitale sia assegnato, rispettivamente, alle società ed alle imprese individuali dall'ufficio del Registro delle Imprese "...per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 89 dell'11/11/2022, con la quale è approvato il "Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art 37 decreto legge 76/2020 convertito nella legge 120/2020";

PRESO ATTO che l'art. 5 comma 1 del Regolamento camerale stabilisce che l'avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali sia effettuato "con la comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Calabria nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.". Il comma 2 prevede, inoltre, che: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.";

PRESO ATTO che tale comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento camerale, deve essere comunicata alle imprese individuali e società destinatarie mediante pubblicazione per (almeno) quindici giorni nell'Albo camerale online e che dopo tale lasso di tempo decorreranno ulteriori trenta giorni per permettere alle stesse di comunicare il domicilio digitale (al fine di evitare l'assegnazione d'ufficio e la contestuale applicazione della sanzione);



TENUTO CONTO che l'Ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto a fare un controllo propedeutico alla cancellazione degli indirizzi Pec e alla verifica relativa alla validità degli stessi iscritti nel RI, per verificare se le imprese con indirizzi Pec non validi nel periodo tra la data di pubblicazione della determinazione di avvio e la data odierna non abbiano provveduto spontaneamente ad aggiornare gli stessi in visura;

PRESO ATTO che l'art. 5 comma 4 del Regolamento camerale stabilisce che. "Qualora l'ufficio del Registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio";

DETERMINA

1) l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della cancellazione dei domicili digitali revocati o non univoci delle imprese individuali e società (per un numero complessivo di 1552) indicate negli allegati alla presente, di cui ne costituiscono parte integrante (**Allegato n. 1 e n. 2**);

2) di avviare contestualmente la procedura di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali;

3) di approvare la comunicazione standard di avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione dei domicili digitali destinata alle società interessate, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (**Allegato n. 3**);

4) di approvare la comunicazione di diffida standard (**Allegato n. 4**) di avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione dei domicili digitali destinata alle imprese individuali interessate, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

5) che la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante la pubblicazione all'Albo camerale online della Camera di Commercio di Reggio Calabria, nonché nella sezione del sito istituzionale "Registro Imprese > Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese";

6) che le comunicazioni si ritengano portate a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e che le comunicazioni di avvio del procedimento, di cui ai punti 3 e 4, restino pubblicate per ulteriori trenta giorni, in conformità ai principi previsti nel Regolamento camerale, al fine di permettere alle imprese individuali e società, di cui agli allegati 1 e 2, di comunicare il proprio domicilio digitale;

7) che dalla scadenza del termine di notificazione (quindici giorni) del presente provvedimento decorre l'ulteriore termine di otto giorni, entro cui è possibile proporre reclamo al Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2189 c.c.;

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per quarantacinque giorni consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFICO

Dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE e CONSERVATORE R.I.

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.